

A tutti gli associati di
CONFARTIGIANATO IMPRESE
BRESCIA E LOMBARDIA ORIENTALE

DISPOSIZIONI PER LE PERSONE E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020

Negli ultimi giorni **è stato prorogato al 31 gennaio 2021** lo **stato di emergenza** del paese e sono stati adottati i provvedimenti, elencati in nota¹, e oggi in vigore. Essi contengono le misure per il contenimento della trasmissione del virus **Sars-Cov-2** almeno fino alla data del **13 Novembre 2020**, relativi alla attuale fase di convivenza, sotto stretto monitoraggio, con la diffusione della pandemia **CoViD-19**, la cui **seconda ondata** è in preoccupante ripresa in tutta Europa e in Italia.

Ricordiamo che le **Regioni**, in relazione a specifiche relazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre solo **misure ulteriormente restrittive** rispetto a quelle attualmente vigenti, e i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze in contrasto con le misure statali e regionali.

DISPOSIZIONI IGIENICHE GENERALI PER TUTTE LE PERSONE

UTILIZZO DI PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO e MISURE IGIENICO SANITARIE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. È fatto obbligo, su **tutto il territorio nazionale** e a **tutte le persone** di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarlo nei **luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private** e in **tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi** (e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande). Sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo **attività SPORTIVA** (ma sono obbligati coloro che effettuano solo **attività MOTORIA**), che devono mantenere comunque una distanza obbligatoria di **2 metri**, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente **racco-**

mandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **anche all'interno delle abitazioni private** in presenza di persone non conviventi.

Potranno essere utilizzate anche mascherine cosiddette "di comunità", ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a favorire un'adeguata barriera nonché forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sottolineiamo dunque che **ANCHE IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI È SEMPRE soggetto all'obbligo di indossare la mascherina**, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le **mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro**, ove **devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2**.

L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico** e la **disinfezione costante e accurata delle mani**, che restano prioritarie.

ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE: tutta la popolazione deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma ([allegato 19](#) al DPCM 13 ottobre 2020):

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO E IN ITALIA

PERSONE CHE FANNO L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO o CHE SI RECANO ALL'ESTERO

La normativa in vigore è in costante evoluzione: la riassumiamo in base a gruppi di Stati e territori.

A - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (includere isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (includere Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia** (includere isole Svalbard e Jan Mayen), **Svizzera, Andorra, Principato di Monaco**.

Gli spostamenti da e per questi stati non sono soggetti ad alcuna limitazione e obbligo.

B - Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Reunion, Mayotte), **Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (includere Isole del Canale, Gibilterra, isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro), **Repubblica Ceca, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), esclusi in territori di questi paesi fuori dal continente europeo.

Gli spostamenti da e per questi stati non sono soggetti ad alcuna limitazione ma le persone che, nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato:

- Sono **obbligate a comunicarlo** immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;

- Devono **sottoporsi a test molecolare o antigenico** (*effettuato attraverso tampone*) all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'ASL di territorio, o attestare di averne effettuato uno negativo nelle 72 ore precedenti l'ingresso;
- Sono **soggette a isolamento fiduciario** presso la propria abitazione o dimora **in attesa dell'esito del tampone**.

C - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea del Sud, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Gli spostamenti da e per questi stati non sono soggetti a limitazioni ma le persone che, nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato:

- Sono **obbligate a comunicarlo** immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

D - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

Sono vietati gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in questi Stati. Fanno eccezione (*presentando obbligatoriamente un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato non oltre 72 ore antecedenti l'ingresso stesso*):

- *Ingressi di cittadini (e loro familiari) dell'UE e degli Stati aderenti all'accordo di Schengen (Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e Islanda) e cittadini del Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano con residenza anagrafica in Italia;*
- *Ingressi di cittadini di Stati terzi (e loro familiari) soggiornanti di lungo periodo in Italia.*
- *Equipaggi dei mezzi di trasporto, personale viaggiante e funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.*
- *Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalle autorità sanitarie;*
- *Ingressi per ragioni non differibili (previa autorizzazione del Ministero della Salute);*

In caso di ingresso eccezionale comunque le persone:

- sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Sono invece vietati tutti gli spostamenti verso questi Stati salvo i casi di assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E - Stati o territori esteri diversi da quelli sopra indicati (tutti gli altri).

Sono permessi gli spostamenti da e verso questi stati, esclusivamente per esigenze lavorative, di assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio. Coloro che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia:

- Sono **obbligati a comunicarlo** immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- Sono **sempre sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata nella dichiarazione resa al momento dell'imbarco o dell'ingresso.

Questi obblighi **di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per 14 giorni** non si applicano (a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19) ai seguenti soggetti:

- *Equipaggi dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;*
- *Persone che, provenendo, da questi paesi sono dirette nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;*
- *Ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalle autorità sanitarie;*
- *Ingressi per ragioni non differibili (previa autorizzazione del Ministero della Salute) e presentando tampone molecolare o antigenico negativo effettuato non oltre 72 ore dall'ingresso stesso;*

nonché (a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, e che non abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo,

Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana) ai seguenti soggetti:

- *Cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, isole del Canale, Gibilterra, isola di Man, basi britanniche nell'isola di Cipro, Repubblica di San Marino, Svizzera, Islanda, Norvegia, isole Svalbard e Jan Mayen, Liechtenstein, isole Faer Oer, Groenlandia, isole Azzorre e Madeira, Guadalupa, Martinica, Guyana, Mayotte, territori spagnoli in Africa, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea (del Sud), Tailandia, Tunisia e Uruguay, che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;*
- *Personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;*
- *Lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;*
- *Personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;*
- *Chiunque fa ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative, salute o assoluta urgenza per un periodo non superiore a 120 ore (con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni);*
- *Chiunque transiti nel territorio italiano con mezzo privato per un periodo non superiore a 36 ore (con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio italiano o iniziare il periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario di 14 giorni);*
- *Alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.*

Resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

Gli spostamenti all'interno del territorio nazionale non sono più soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve eventuali misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio nazionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica (*zone rosse*). Tali limitazioni potranno essere poste dalle autorità secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Resta fermo che **in tutto il territorio nazionale, i soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e **i soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni**, **ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono d'obbligo rimanere presso la propria abitazione o dimora**, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

REGOLE GENERALI DI SICUREZZA PER ALCUNE ATTIVITÀ

ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO: rimane vietato. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA: è consentito svolgerla, all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

SPORT DI CONTATTO A CARATTERE AMATORIALE: sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività ad essi connesse.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE: sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

FUNZIONI RELIGIOSE con la partecipazione di persone: si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli ([allegati 1,2,3,4,5,6,7 al DPCM 13 ottobre 2020](#)) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO A EVENTI, E MANIFESTAZIONI SPORTIVE: è ammessa, nel rispetto assoluto delle norme igieniche di prevenzione e distanziamento sociale, con l'obbligo dell'uso delle mascherine e nei limiti di una capienza non superiore del 15% a quella per cui un impianto è autorizzato e comunque in misura non superiore a 1000 spettatori negli impianti all'aperto e 200 spettatori negli impianti al chiuso.

FESTE NEI LUOGHI AL CHIUSO E ALL'APERTO: sono vietate. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

ATTIVITÀ D'IMPRESA – TIROCINI E FORMAZIONE

ATTIVITÀ D'IMPRESA CONSENTITE e CON LIMITAZIONI

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle successivamente indicate. Esse potranno tuttavia svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le linee guida (regionali) pubblicate riguardano:

- **Ristorazione**
- **Stabilimenti balneari e spiagge**
- **Attività e locazioni brevi**
- **Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (*campeggi e villaggi turistici*)**
- **Rifugi alpinistici ed escursionistici e ostelli per la gioventù**
- **Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura**
- **Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi; Commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante*)**
- **Uffici aperti al pubblico**
- **Piscine; Palestre**
- **Manutenzione del verde**
- **Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura**
- **Attività fisica all'aperto**
- **Noleggio veicoli e altre attrezzature**
- **Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta**
- **Aree giochi per bambini**
- **Circoli culturali e ricreativi**
- **Formazione professionale**
- **Spettacoli**
- **Parchi tematici, faunistici e di divertimento**
- **Servizi per l'infanzia e l'adolescenza**
- **Professioni della montagna; Guide turistiche**
- **Impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo**
- **Strutture termali e centri benessere**
- **Sale Slot, sale giochi, sale Bingo e sale scommesse**
- **Congressi e manifestazioni fieristiche (*ex LR 6/10 art.121*)**
- **Discoteche e sale da ballo (*che rimangono per ora ancora chiuse*)**

Le linee guida di Regione Lombardia sono scaricabili cliccando [QUI](#).

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (*INAIL, ISS, Protocolli condivisi*). Segnaliamo inoltre le seguenti disposizioni generali.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che rispettino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE e in altri spazi anche all'aperto: sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle presenti condizioni.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E CONGRESSI: sono consentiti previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, PUBBLICI E PRIVATI: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso tali centri, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

ATTIVITÀ D'IMPRESA SOSPese

SALE DA BALLO, DISCOTECHES, E LOCALI ASSIMILATI: Continuano a essere sospese. In particolare sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si evidenzia che il **Ministro dell'Interno** ha chiarito che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.

È comunque sempre consentito l'accesso ai locali delle attività sospese per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

TIROCINI, ORIENTAMENTO e FORMAZIONE PROFESSIONALE

Segnaliamo che è consentita, nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti, la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del **tirocinio** anche in presenza, nonché le **attività formative professionali**, ivi comprese le **attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**. I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio, e dei protocolli specifici previsti nelle **ordinanze regionali**, nonché, per la **formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro** del *"Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"*, pubblicato sul sito ufficiale dall'INAIL, clicca [**QUI**](#).

PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

NORME DI SICUREZZA e PROTOCOLLI APPLICABILI

Premettendo che **è sempre soggetto all'obbligo di indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali**, si dovranno sempre rispettare le seguenti norme.

PER TUTTE LE IMPRESE: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro ([allegato 12](#) al DPCM 13 ottobre 2020)

PER LE IMPRESE EDILI: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili ([allegato 13](#) al DPCM 13 ottobre 2020)

PER LE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI E LOGISTICA: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica ([allegato 14](#) al DPCM 13 ottobre 2020)

PER LE IMPRESE DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E NON DI LINEA: Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico ([allegato 15](#) al DPCM 13 ottobre 2020)

PER LE IMPRESE DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO: Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato ([allegato 16](#) al DPCM 13 ottobre 2020)

I protocolli citati sono rinvenibili al seguente [collegamento internet](#)

PER LE IMPRESE DI Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Attività e locazioni brevi, Strutture ricettive all'aperto (campeggi e villaggi turistici), Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù, Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (*mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante*), Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Spettacoli, Parchi tematici, faunistici e di divertimento, Servizi per l'infanzia e l'adolescenza, Professioni della montagna, Guide turistiche, Impianti a fune di risalita e uso turistico, sportivo e ricreativo, Strutture termali e centri benessere, Sale slot-giochi-bingo-scommesse, Congressi e manifestazioni fieristiche (ex LR 6/10 art.121), Discoteche e sale da Ballo (*ancora chiuse*) **si applicano le Linee di Indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, pubblicate da Regione Lombardia** scaricabili cliccando **[QUI](#)**

PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività si raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure ([allegato 11](#) al DPCM 13 ottobre 2020):

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

In tutte le attività collocate in Regione Lombardia i datori di lavoro osservano le prescrizioni che seguono.

Deve essere rilevata, prima dell'accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Nel **caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto**, le prescrizioni devono essere rispettate con la seguente modalità.

1. Il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. *febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite*).
2. Qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
3. Il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. In ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l'obbligo di misurare la temperatura corporea.

5. Inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI

(Articolo 83 DL 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020)

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (*Testo Unico Sicurezza sul Lavoro*), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus **SARS-CoV-2**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, **i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti "fragili"** (in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione - anche da patologia **COVID-19**, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate - anche in termini di comorbilità).

Per i datori di lavoro che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il diritto del **lavoratore con patologie documentate** di chiedere al Datore di lavoro l'attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la **nomina di un medico competente a hoc** o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell'**INAIL, ASL, Università – Dipartimenti di medicina Legale** che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L'inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle presenti disposizioni, **non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro**.

INDICAZIONI PER LA DURATA E IL TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA *(Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020)*

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle nuove evidenze scientifiche, il Ministero della Salute ha emanato nuove disposizioni in materia.

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure

un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il Ministero raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; di prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

SANZIONI

SANZIONI PER I CITTADINI (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate).

Il mancato rispetto delle misure indicate è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro).

La violazione delle norme di permanenza in quarantena è punita con l'**ammenda da 500 a 5.000 euro e con l'arresto fino a 3 mesi**, salvo che il fatto costituisca violazione dell'**articolo 452 del codice penale** o comunque più grave reato (*sintesi articolo 452 Codice Penale: Delitti colposi contro la salute pubblica. Chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni*). Ricordiamo che se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è l'**ergastolo**.

SANZIONI PER LE IMPRESE (rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate, Asl, INL).

Il **mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali**, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina **in ogni caso la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

Il Segretario Generale
(Carlo Piccinato)



NOTE

NORME NAZIONALI attualmente in vigore

- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Ottobre 2020](#), efficace fino al 13 novembre 2020;
- [Circolari Ministro dell'Interno 12 e 3 Ottobre 2020](#) (controlli e utilizzo mascherine);
- [Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020](#) (durata e termine dell'isolamento e dalla quarantena);
- [Ordinanze del Ministro della Salute 7 Ottobre 2020, 21 e 25 Settembre Salute 12 e 16 Agosto 2020](#), valide fino al 13 novembre 2020;
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020](#), sulla proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza;
- [Decreto Legge 125 del 7 Ottobre 2020](#), in vigore dall'8 Ottobre;
- [Comunicazione Ministeri Lavoro e della Salute 8 Settembre 2020](#), sul lavoro fragile;
- [Decreto Legge 14 Agosto 2020, n. 104](#), approvato con modificazioni dal Senato e all'esame della Camera per la conversione in Legge definitiva (fiducia ottenuta il 12 ottobre);
- [Decreto Legge 34 del 19 Maggio 2020](#), convertito con [Legge 17 Luglio 2020, n. 77](#);
- [Decreto Legge 19 del 25 Marzo 2020](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni;

NORME REGIONALI attualmente in vigore

- **Ordinanze di Regione Lombardia** (tutte efficaci fino al 15 ottobre 2020):
 - [610 del 19 Settembre 2020](#) (partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive);
 - [604 del 10 Settembre 2020](#);
 - [597 del 15 Agosto 2020](#);
 - [590 - paragrafo 1.5 del 31 Luglio 2020](#);
 - [579 del 10 Luglio 2020](#);
 - [573 - paragrafi 1.4, 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3, 1.5.4, del 29 Giugno 2020.](#)